



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” e, in particolare, l’art. 14, co. 1, che prevede che, nelle more del conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e in particolare, il co. 1, lett. *d*), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO** altresì l’art. 11, co. 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, secondo cui “*le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell’ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l’autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca*”;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all’attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, co. 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emesso 18 aprile 2016 (prot. n. 250), con cui “a decorrere dell’anno accademico 2016/2017, l’Istituto denominato Quasar Progetto s.r.l., con sede in Roma, è autorizzato, ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, all’attivazione dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in: “*Habitat design*” (DAPL 06); “*Grafica e comunicazione visiva*” (DAPL 06), “*Interaction design*” (DAPL 08)”;

**VISTA** la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con cui sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

**CONSIDERATA** l’esigenza delle Istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le “*indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l’istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212*”;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 settembre 2020 (prot. 648), con cui a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, l'Istituto denominato Quasar Progetto S.r.l, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, è autorizzato a modificare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il seguente corso accademico di primo livello *"Interaction Design - indirizzo Game Design"* (DAPL 08);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale 4 agosto 2022, prot. SGMUR n. 1252, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituto denominato Quasar Progetto s.r.l., con sede in Roma;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 settembre 2022 (prot. n. 1080), con cui "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, l'Istituto denominato Quasar Progetto s.r.l., con sede in Roma, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato a modificare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di primo livello in *"Habitat design"* (DAPL 06)";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 9 gennaio 2024 (prot. n. 209), con cui "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituto denominato Quasar Progetto s.r.l., con sede in Roma, è autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, ad attivare senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il nuovo corso di diploma accademico di primo livello in *"Nuove tecnologie dell'arte"* (DAPL 08)";

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS prot. n. 1329 del 20 gennaio 2025, recante "indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi-A.A.2025-2026";

**VISTA** l'istanza del 10 febbraio 2025, presentata tramite la piattaforma dedicata, con cui l'Istituzione denominata Quasar Progetto s.r.l., con sede in Roma, ha avanzato, per l'anno accademico 2025/2026, la proposta di modificare i corsi di primo livello già autorizzati in *"Habitat design"* con la modifica della denominazione in *"Interior & habitat design"* (DAPL 06), Grafica e comunicazione visiva (DAPL 06), *"Interaction design"* con indirizzo *Game design* (DAPL 08), Nuove tecnologie dell'arte (DAPL 08) con la modifica della denominazione in *"Visual e multimedia design"*;

**VISTA** la delibera relativa alla seduta dell'11 febbraio 2025, con cui il Consiglio Accademico dell'Istituzione ha approvato la proposta di modificare, per l'anno accademico 2025/2026, i corsi di primo livello già autorizzati in *"Habitat design"* (DAPL 06) con la modifica della denominazione in *"Interior & habitat design"*, Grafica e comunicazione visiva (DAPL 06), *"Interaction design"* con indirizzo *"Game design"* (DAPL 08), Nuove tecnologie dell'arte (DAPL 08) con la modifica della denominazione in *"Visual e multimedia design"*;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTA** la delibera relativa all'adunanza del 12 febbraio 2025, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha approvato la proposta di modificare, per l'anno accademico 2025/2026, i corsi di primo livello già autorizzati in "*Habitat design*" (DAPL 06) con la modifica della denominazione in "*Interior & habitat design*", Grafica e comunicazione visiva (DAPL 06), "*Interaction design*" con indirizzo "*Game design*" (DAPL 08), Nuove tecnologie dell'arte (DAPL 08) con la modifica della denominazione in "*Visual e multimedia design*";

**VISTA** la nota del 13 febbraio 2025 con cui il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposizione dell'istanza citata non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

**VISTA** la nota del 30 gennaio 2025, con cui il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti in piattaforma per la proposizione dell'istanza citata;

**VISTA** la delibera n. 150/2025/OFF, con cui il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha richiesto un supplemento di istruttoria in relazione alla richiesta di modificare il corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in "*Interaction design*" con indirizzo "*Game design*" (DAPL 08) di cui all'istanza citata;

**CONSIDERATO** il riscontro all'anzidetta richiesta di supplemento di istruttoria effettuato dall'Istituzione per il tramite della piattaforma dedicata;

**VISTA** la delibera n. 151/2025/OFF, con cui il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla "conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti", come previsto dall'art. 11, co. 2, del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modificare il corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in Grafica e comunicazione visiva (DAPL 06) di cui all'istanza citata;

**VISTA** la delibera n. 152/2025/OFF, con cui il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla "conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti", come previsto dall'art. 11, co. 2, del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modificare il corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in "*Habitat design*" (DAPL 06) con la modifica della denominazione in "*Interior & habitat design*" di cui all'istanza citata;

**VISTA** la delibera n. 153/2025/OFF, con cui il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla "conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti", come previsto dall'art. 11, co. 2, del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modificare il corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in Nuove tecnologie dell'arte (DAPL 08) con la modifica della denominazione in "*Visual and multimedia design*" di cui all'istanza citata;

**VISTA** la delibera n. 317/2025/OFF, con cui il CNAM, nell'adunanza del 28 luglio 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla "conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti", come previsto dall'art. 11, co. 2, del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modificare il corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in "*Interaction design*" con indirizzo "*Game design*" (DAPL 08) di cui all'istanza citata;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

**VISTO** l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto *“si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83”*;

**VISTO** l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui *“i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto”*;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati di cui all'istanza citata;

**CONSIDERATO** che i corsi autorizzati con il presente provvedimento risultano pertanto conformi alle statuizioni contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. e agli ordinamenti didattici vigenti;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata QUASAR Progetto s.r.l., con sede in Roma, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, a modificare i corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati in Grafica e comunicazione visiva (DAPL 06), *“Habitat design”* (DAPL 06) con la modifica della denominazione in *“Interior & habitat design”*, *“Interaction design”*- Indirizzo *“Game design”* (DAPL 08), Nuove tecnologie dell'arte con la modifica della denominazione in *“Visual and multimedia design”* (DAPL 08);

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'Istituzione denominata QUASAR Progetto s.r.l., con sede in Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, a modificare i seguenti corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati:

DAPL 06 - Grafica e comunicazione visiva;

DAPL 06 - Habitat design con la modifica della denominazione in Interior & habitat design;

DAPL 08 - Interaction design - Indirizzo Game design;

DAPL 08 - Nuove tecnologie dell'arte (DAPL 08) con la modifica della denominazione in Visual and multimedia design.

2. L'ordinamento didattico dei sopracitati corsi di diploma accademico di primo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parti integranti del presente decreto.

#### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 3**

L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale, o il diritto di opzione per l'iscrizione ai corsi secondo i piani di studio modificati, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

### **Art. 4**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

### **Art. 5**

L'Istituzione denominata Quasar Progetto s.r.l., con sede in Roma, è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 6**

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 7**

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*IL MINISTRO*  
*Sen. Anna Maria Bernini*